

*VIDEOLAVORO*  
*14 novembre 2019*

***IL RAPPORTO DI LAVORO NEL MONDO  
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO***


*R*

*A cura di Umberto Ceriani*

# Lavoro Sportivo

Elenco dei principali argomenti trattati:

- Tipologie di retribuzione negli enti associativi tra dilettantismo e professionismo;
- Normativa fiscale, agevolazioni, forma contrattuale, tassazione e adempimenti;
- Legge delega di riforma dello sport;
- Il nuovo CCNL impianti sportivi;
- Agevolazioni per sportivi impatriati;
- Rapporti con volontari



# Lavoro Sportivo

## Lo Sport Professionistico

Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Le Federazioni che hanno il settore professionistico sono 4 ossia: FIGC, FCI, FIG, FIP



# Lavoro Sportivo

## Lo Sport Dilettantistico

La definizione di sportivi dilettanti avviene per esclusione, non essendo rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico nessuna definizione.

È dilettantistico qualsiasi rapporto di lavoro sportivo svolto in ambiti nei quali manchi la qualificazione giuridica di professionismo stabilita dal CONI e dalla Federazione di riferimento, senza poter tenere in considerazione né la tipologia di contratto sottoscritta tra le parti né il compenso stabilito contrattualmente per la prestazione.



# Lavoro Sportivo

## Forme contrattuali

L'attività sportiva professionistica inoltre non può essere esercitata da ASD o SSD, ma soltanto nella forma della Società per azioni (S.p.a.) o di Società a responsabilità limitata (S.r.l.).

Un ente sportivo dilettantistico può applicare qualunque forma contrattualmente prevista per i datori di lavoro privati, ai quali si aggiungono le retribuzioni previste dall'art 67 comma 1, lett. m), D.P.R. 917/1986.

Al lavoro retribuito si affiancano anche le prestazioni d'opera gratuita, ossia il c.d. Volontariato




# Lavoro Sportivo

## Compensi ex Art. 67, c. 1, lett. m) TUIR

Le prestazioni in esame non sono state normate dal legislatore dal punto di vista civilistico, ma traggono origine dalle norme fiscali.

L'art. 67, c. 1, lett. m) TUIR stabilisce che siano redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni, o di impresa, né in relazione alla qualifica di lavoratore dipendente:

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (...) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (...) da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- I compensi erogati ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.



# Lavoro Sportivo

## Compensi ex Art. 67, c. 1, lett. m) TUIR

Con l'approvazione dell'art. 37 della Legge 342/2000 si è attribuito ai compensi erogati agli sportivi dilettanti una loro collocazione all'interno dei Redditi diversi come stabilito dagli artt. 67 e 69 del D.P.R. 917/1986, così come introdotti dall'art. 25, c. 1, L. n.133/1999.

L'art. 90 della Legge 289/2002 ha apportato due rilevanti modifiche alla precedente previsione normativa in merito ai compensi erogati da ASD e SSD:

- Il c. 3, lett. a) ha ricompreso nella previsione agevolativa dell'esenzione da imposte anche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo – gestionale
- Il c. 3, lett. b) del medesimo comma ha incrementato la soglia di esenzione fiscale annua a € 7.500,00.

Si precisa che il comma 367, art 1 della Legge 205/2017 ha incrementato la fascia esente da imposte a € 10.000,00.



# Lavoro Sportivo

## Condizioni per l'applicazione dei compensi ex art. 67

La normativa agevolativa degli art. 67, comma 1, lett. M e art. 69 TUIR si applica a condizione che si possano individuare con precisione i seguenti elementi:

- Natura del committente;
- Natura del soggetto percipiente;
- Tipologia dell'attività sportiva svolta.






# Lavoro Sportivo

## Natura del committente

Per stabilire i requisiti soggettivi dei committenti eroganti tali compensi occorre prendere in considerazione l'elencazione effettuata dall'art. 67, c. 1, lett. M TUIR e la Circolare n. 1 del 1° dicembre 2016 emanata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L'agevolazione sussiste se il soggetto erogante è:

- CONI;
- Federazioni Sportive Nazionali;
- Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE);
- Enti di promozione sportiva;
- Qualunque organismo comunque denominato con finalità sportive dilettantistiche e che sia da questi riconosciuto (rientrano così le ASD e le SSD).




# Lavoro Sportivo

## Natura del percipiente

Per analizzare la tipologia di soggetti percipienti occorre partire dal concetto di “*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*” così come previsto dalla normativa. Questa definizione è stata oggetto di differenti interpretazioni nel corso degli anni da parte dell’Amministrazione Finanziaria

Tale definizione è stata oggetto di una prima precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite la Risoluzione n. 34/2001

Successivamente l’art. 35, c. 5, D.L. 207/2008 ha previsto che non sia più richiesto un collegamento diretto della prestazione sportiva con l’effettuazione di una manifestazione sportiva legittimando le attività di formazione e didattica



# Lavoro Sportivo

## Natura del percipiente

Elencazione di massima delle figure legittimate a percepire i compensi ex art. 67, c. 1 lett. M) TUIR a condizione che vengano rispettate le tre condizioni che stiamo analizzando:

- Atleti, Allenatori, Giudici di gara, Istruttori, Figure dirigenziali
- Collaboratori amministrativi – gestionali (es. personale di segreteria)

Esclusi da tale elencazione vi sarebbero ad esempio custodi, addetti alle pulizie oppure personale che non svolge attività in *“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”* quali l’addetto al punto di somministrazione alimenti e bevande.



# Lavoro Sportivo

## Tipologia dell'attività sportiva svolta

Questo è uno dei punti ove le contestazioni da parte dei Verificatori sono più frequenti e gli orientamenti giurisprudenziali non sono univoci, tenuto conto anche della Circ. Enpals n. 13/2006, che viene utilizzata con grande frequenza quale elemento utile a definire le condizioni di legittimità dell'erogazione dei compensi in oggetto.

Si deve trattare di un'attività che non costituisce per il soggetto percipiente un lavoro autonomo o subordinato, oppure non deve essere utilizzata quale forma di retribuzione nei confronti di soggetti che svolgono come attività professionale la medesima attività che rientrerebbe nei compensi sportivi.



# Lavoro Sportivo

Il punto della Circolare Enpals n. 13/2006

La Circolare afferma che la normativa

*“preclude l’inquadramento dei compensi tra i redditi diversi (n.d.r. art 67, c. 1, lett. m) D.P.R. 917/1986) nell’ipotesi in cui gli stessi siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni (...) ovvero in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Per quanto concerne l’esercizio di arti e professioni si intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.”*




# Lavoro Sportivo

Il punto della Circolare Enpals n. 13/2006

La Circolare prosegue elencando gli indici che connotano l'attività professionale:

- Possesso di specifiche conoscenze tecnico – giuridiche connesse all'attività svolta;
- Abitualità della prestazione, caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità, sistematicità di comportamenti. Non rileva che l'attività sia esclusiva o preminente;
- Non marginalità dei compensi, superiori alla soglia di 4.500€ annui;
- Pluricommitenza




# Lavoro Sportivo

## Compensi sportivi e sport non riconosciuti CONI

Il CONI ha emanato nel 2016 e 2017 diverse delibere, tra cui le più conosciute sono la 1568 e la 1574, riguardanti il Regolamento di funzionamento del nuovo registro delle ASD/SSD nonché l'elenco tassativo degli sport e delle discipline riconosciute ai fini sportivi.

Ne consegue che non posso retribuire tramite i c.d. compensi sportivi di cui all'art 67, c. 1, lett. m) D.P.R. 917/1986 soggetti che praticano o insegnano discipline non riconosciute.



# Lavoro Sportivo

Dipendenti pubblici e compensi art 67, c. 1, lett. m) D.P.R. 917/1986

Art. 90, c. 23, L. 27.12.2002, n. 289:

- *“I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 81 (ora 67), c. 1, lett. m) del TUIR”.*





# Lavoro Sportivo

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo gestionale

Sono una forma di retribuzione molto poco nota agli enti sportivi sono le co.co.co. amministrativo-gestionali create con la Legge 289/2002 al fine di retribuire le figure amministrative quale il personale di segreteria ed assimilando il loro trattamento fiscale ai c.d. compensi sportivi art 67 comma 1, lett. m) D.P.R. 917/1986.


La Circolare n. 21 del 22/04/2003 dell'Agenzia delle Entrate indica le caratteristiche che tali collaborazioni devono possedere per poter essere considerate legittime



# Lavoro Sportivo

Scaglioni e soglie dei compensi ex art. 67, c. 1, TUIR

Importo corrisposto	Tassazione Irpef
Da € 0,00 a €10.000,00	Nessuna tassazione, totale esenzione.
Da € 10.000,01€ a € 30.658,28	Ritenuta Irpef 23% a titolo di imposta Addizionali Regionali e Comunali in base alla residenza.
Da € 30.658,29	Ritenuta Irpef 23% a titolo di acconto Addizionali Regionali e Comunali in base alla residenza

 Nel totale si sommano non solo i compensi (sportivi o amministrativi – gestionali) erogati, ma anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi sportivi. Non rientrano unicamente i rimborsi spesa analitici o documentati.

# Lavoro Sportivo

## Norma antipedofilia

Introdotta dal D.lgs. 39/2014 prevede l'obbligo del casellario giudiziale per tutte le persone che hanno contatti diretti e regolari con minori.

Difficoltà negli enti sportivi a stabilire le figure a cui applicare tale obbligo, vi sono posizioni contrastanti tra CONI e Ministero della Giustizia.



# Lavoro Sportivo

## Comunicazioni al Centro per l'impiego

In base ad un Interpello posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro l'adempimento delle Comunicazioni obbligatorie preventive non è previsto per le attività sportive dilettantistiche, mentre sono soggette a tale onere tutte le Co.co.co, siano esse ordinarie oppure amministrativo – gestionali ai sensi dell'art. 67 TUIR come disciplinate ed individuate dall'art 90 Legge 289/2002.



# Lavoro Sportivo

## Adempimenti dichiarativi del percettore

SOGGETTO CHE PERCEPISCE UNICAMENTE COMPENSI ART 67 TUIR	SOGGETTO CHE PERCEPISCE ALTRI REDDITI OLTRE AI COMPENSI ART 67 TUIR
<p>In questa circostanza il collaboratore sportivo è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi</p> <p>A. nell'ipotesi in cui abbia percepito compensi che non hanno superato la franchigia di € 10.000,00,</p> <p>B. nel caso in cui abbia superato tale soglia, ma non l'importo di € 30.158,28 e su tali redditi l'ente sportivo abbia operato una ritenuta a titolo definitivo e non di acconto delle imposte.</p> <p>Nel caso invece di superamento della soglia di € 30.158,28 il soggetto presenterà una dichiarazione dei redditi che tenga conto delle ritenute subite a titolo di acconto e non a titolo di imposta.</p>	<p>Nel caso in cui il collaboratore abbia percepito anche altri redditi la situazione deve essere ulteriormente distinta.</p> <p>Nel caso di cui alla precedente lettera A le istruzioni del Modello 730 e del Modello Redditi PF presentano indicazioni differenti che analizzeremo in seguito.</p> <p>Invece nella circostanza di cui alla lettera B il reddito sportivo andrà indicato nella dichiarazione dei redditi in quanto sarà necessaria per stabilire l'aliquota Irpef applicabile ai redditi del soggetto.</p>

# Lavoro Sportivo


## Le trasferte

L'art. 69, c. 2 DPR 917/1986 stabilisce che i rimborsi spese, effettuati in occasione di trasferte in nome e per conto dell'ente sportivo, sono esclusi da tassazione purché siano:

- documentati, quindi accompagnati dalle c.d. pezze giustificative;
- calcolati applicando le tariffe ACI variabili in base al veicolo utilizzato.

Possono essere oggetto di rimborso le spese anticipate dallo sportivo relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

Si consiglia che il Consiglio Direttivo dell'ente verbalizzi i massimali di spesa che l'ASD autorizza al rimborso divisi categoria per categoria.



# Lavoro Sportivo

## Compensi art 67 e detrazioni per carichi di famiglia

In base all'art. 12 TUIR non concorrono alla determinazione del reddito complessivo e quindi al raggiungimento della soglia di € 2.840,51 o € 4.000,00 i seguenti redditi:

- Redditi esenti
- Redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
- Redditi assoggettati a tassazione separata

I redditi dei collaboratori sportivi e degli amministrativi gestionali sono redditi di categoria esente fino al limite di € 10.000,00, mentre i compensi fino alla soglia di € 30.658,28 sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta alla fonte.



# Lavoro Sportivo

Adempimenti dell'ente sportivo quale sostituto d'imposta

L'ente sportivo che eroga compensi ex art. 67 e 69 ricopre a tutti gli effetti la veste di sostituto d'imposta, in particolare l'ASD o SSD sarà tenuta ed effettuare:

- Certificazione Unica dei compensi erogati
- Modello 770, solo in caso di superamento della franchigia di € 10.000,00






# Lavoro Sportivo

## Il Disegno di Legge Delega di Riforma dello Sport

L'art. 5, c. 1, lett C) Legge 86/2019 conferisce delega al Governo al fine di individuare

*“la figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta.”*



Contestualmente è stato attivato un tavolo tecnico per raccogliere dagli operatori del settore delle proposte che il Ministero si sarebbe riservato di valutare ed accettare al fine di realizzare un testo di Riforma condiviso con le necessità di chi opera quotidianamente in ambito sportivo.

# Lavoro Sportivo

## Il Disegno di Legge Delega di Riforma dello Sport

Come si evince sia dal testo del Disegno di Legge che dalle proposte giunte dal tavolo tecnico la Riforma potrebbe prevedere una radicale trasformazione dei compensi sportivi ex art 67 TUIR, inserendo tra gli sportivi dilettanti ed i professionisti la nuova figura di semi-professionista il quale se percepirà tali emolumenti come fonte di reddito derivante da attività professionale ancorché non esclusiva potrebbe trovarsi nella condizione di non poterne più usufruire, ma dover versare una contribuzione previdenziale anche se con aliquote ridotte.



# Lavoro Sportivo

Il nuovo CCNL per i lavoratori degli impianti e delle attività sportive

Il 12 luglio 2019 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per i lavoratori degli impianti e delle attività sportive.

Rilevante novità: il riconoscimento nel CCNL della figura del “Collaboratore sportivo” retribuito tramite i compensi ex art. 67 TUIR

Viene estesa l’applicazione del contratto anche al personale che si occupa delle aree wellness e trattamenti alla persona.



# Lavoro Sportivo

## Tassazione agevolata degli sportivi impatriati

L'agevolazione fiscale temporanea riguarda i lavoratori non residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, che si impegnano a trasferire la residenza in Italia mantenendola per almeno due anni a condizione che l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente in Italia.

Vi sono differenze tra le agevolazioni applicabili agli sportivi professionisti rispetto ai dilettanti



# Lavoro Sportivo

## Limitazioni per gli sportivi professionisti impatriati

- I redditi conseguiti costituiscono base imponibile per il 50 per cento del loro ammontare e non per il 70 per cento;
- L'applicazione delle agevolazioni è subordinata al versamento di un contributo dello 0,5 per cento del reddito imponibile;
- Non è applicabile la riduzione della base imponibile al 90 per cento nel caso di trasferimento della residenza in una Regione del Mezzogiorno;
- Non è neppure applicabile la riduzione della base imponibile al 90 per cento se il soggetto ha almeno tre figli fiscalmente a carico



# Lavoro Sportivo

## Il lavoro sportivo professionistico

La normativa nazionale ha disciplinato tramite la Legge n. 91 del 23/03/1981 denominata *“Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”* l’attività sportiva professionistica. Tale norma è suddivisa in quattro capi di cui il primo (dagli artt. 1 al 9) è dedicato alla disciplina del rapporto di lavoro professionistico.

Nel secondo capo, all’art. 10 c. 1, si precisa che *“Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.”*




# Lavoro Sportivo

## Requisiti soggettivi

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione delle norme, l'art. 2 stabilisce che sono da considerare sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici ed i direttori tecnico-sportivi che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso rispettando i seguenti presupposti:

- carattere di continuità
- nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI
- conseguono la qualificazione dalla Federazioni sportive nazionali, secondo le
- norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica



# Lavoro Sportivo

## Presupposti

L'attività deve essere svolta nell'ambito delle discipline regolate dal CONI tra tesserati e società affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali che hanno istituito il settore professionistico. Rientrano quindi solo le attività sportive riconosciute dal CONI (ricordiamo in merito le Delibere CONI 1568 e 1569/2017).

La Federazione Sportiva Nazionale deve aver regolato il settore del professionismo. Con tale previsione le Federazioni hanno la possibilità, in totale autonomia, di tracciare il discrimine tra professionismo e dilettantismo. Inoltre la FSN deve aver stabilito la qualificazione della figura dello sportivo professionista.






# Lavoro Sportivo

## Requisiti oggettivi

La norma stabilisce anche i requisiti oggettivi del rapporto di lavoro professionistico:

- Onerosità – la prestazione sportiva deve essere retribuita in proporzione alla quantità e qualità della prestazione medesima
- Continuità – la Dottrina da anni dibatte affermando che più che il concetto di continuità andrebbe considerata la prevalenza dell'attività esercitata rispetto ad altre eventuali attività lavorative.

 In merito alla figura dell'atleta il legislatore ha stabilito all'art. 3 c. 1 che *“la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”* introducendo quindi una presunzione di lavoro subordinato.

# Lavoro Sportivo

## Requisiti oggettivi

Nei confronti di allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, benché elencati quali figure destinatarie della Legge sul professionismo sportivo, gli elementi indicati dall'art. 3 non sono applicabili. Nel loro caso si dovrà far riferimento agli ordinari criteri previsti dagli art. 2094 e 2222 del Codice Civile al fine di verificare nel caso concreto la presenza di un rapporto di lavoro autonomo oppure subordinato in base alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

 Nel caso in cui dovesse essere riscontrato un rapporto subordinato si applicherà l'art. 4 della legge sul professionismo sportivo.


# Lavoro Sportivo

## Il rapporto di lavoro

La costituzione di rapporti di lavoro sportivi professionistici non sono soggetti alla normativa sul collocamento, infatti tale rapporto si costituisce mediante assunzione diretta dello sportivo professionista ed è soggetta alle ordinarie comunicazioni preventive obbligatorie.

Forma scritta

Obbligo di deposito del contratto presso la FSN di affiliazione



# Lavoro Sportivo

## Clausole e tutele

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Inoltre a tale fattispecie contrattuale può essere applicato lo Statuto dei Lavoratori ad eccezione:

- art. 18, in materia di licenziamenti individuali dei seguenti articoli;
- art. 4, sul divieto di impianti audiovisivi;
- art. 5, sugli accertamenti sanitari;
- art. 13, in tema di qualifiche e mansioni;
- artt. 33 e 34, in materia di assunzione mediante collocamento;
- art. 7, per le sanzioni irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali



# Lavoro Sportivo

## Durata del contratto

L'art. 4 prevede che a tale tipologia contrattuale non sia applicabile la disciplina generale del contratto a termine. In particolare, l'art. 5 della L. 91/1981 stabilisce che le parti possono apporre al rapporto di lavoro sportivo un termine non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Eventuali termini superiori sono da ritenersi nulli e vengono sostituiti di diritto dal termine massimo.

La normativa speciale prevede inoltre la possibilità di successivi contratti a termine tra le medesime parti contrattuali.



# Lavoro Sportivo

## Cessione del contratto

In base al disposto dell'art. 5, c. 2, L. 91/81, il contratto di lavoro con lo sportivo professionista può essere ceduto, anche prima della scadenza del termine, nel rispetto delle norme generali in materia di cessione di contratti come stabilito dall'art. 1406 e ss., cod. civ. integrate dalle norme fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, purché vi sia il consenso dell'altra parte.

Cessato un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso le Federazioni Sportive Nazionali possono stabilire il versamento, da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto, di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista.



# Lavoro Sportivo

## Retribuzione dello sportivo professionista

Tenuto conto della particolarità delle parti coinvolte, ossia squadre professionistiche ed atleti spesso di fama internazionale, non sono previste norme specifiche in tema di retribuzione, la quale tra l'altro difficilmente potrebbe essere parametrata ad un orario di lavoro quanto invece alla qualità della prestazione ed alle doti atletiche dello sportivo.

A large, light gray, stylized letter 'R' is positioned in the bottom left corner of the slide. It has a thick outline and a slight shadow, giving it a 3D appearance.

# Lavoro Sportivo

## Trasferte

Anche in questa circostanza, dato il particolare rapporto di lavoro, la trasferta non può essere trattata come nel caso di un ordinario rapporto di lavoro subordinato né come previsto dalla Circolare n. 38/2014 dell'Agencia delle Entrate.

Considerato quindi che gli sportivi professionisti conoscono fin dalla stipula del contratto di lavoro che l'obbligazione lavorativa verrà svolta nei luoghi previsti dal calendario e nel luogo dove la società ha posto il suo campo di allenamento e, a volte, anche la sede societaria, i compensi previsti nei contratti a tale titolo non possono che essere considerati retribuzione a tutti gli effetti e pertanto assoggettati totalmente a contribuzione.

Lo stesso dicasi per compensi corrisposti a titolo di indennità chilometrica.





# Lavoro Sportivo


## Contribuzione previdenziale

Per effetto dell'art. 9 a tutti gli sportivi professionisti di cui all'art. 2, ossia sia quelli che esercitano l'attività come subordinati che in forma autonoma, è estesa l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'INPS ex ENPALS.

Conseguentemente le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del "Fondo speciale".

Le società che versano la contribuzione per i lavoratori autonomi possono esercitare diritto di rivalsa nei confronti dei lavoratori stessi.

Per gli sportivi professionisti stranieri, sia comunitari che extracomunitari, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, si applicano le norme comuni a tutti gli altri lavoratori.



# Lavoro Sportivo

## Assicurazione contro i rischi

L'art. 8 dispone che le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio di morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, in relazione all'età del prestatore d'opera ed al contenuto patrimoniale del contratto.

Inoltre l'art. 6 del D.lgs. 38/2000 ha stabilito l'obbligo assicurativo presso l'INAIL per gli sportivi professionisti inquadrati come lavoratori subordinati anche nel caso in cui siano in vigore previsioni di tutela con polizze privatistiche.




# Lavoro Sportivo

## Lavoratori stranieri

Per gli sportivi extracomunitari che intendano svolgere la loro attività presso società italiane l'ingresso nello Stato è consentito, indipendentemente dal rispetto delle quote annuali di ammissione degli stranieri, previa dichiarazione nominativa di assenso del CONI su richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive.

L'ingresso di atleti stranieri, pur non rientrando nelle quote dei cittadini extra comunitari, deve ad ogni modo essere ricompreso nel numero massimo di ingressi sportivi fissato con cadenza annuale dal Ministero competente su proposta del CONI.



# Lavoro Sportivo

## Estinzione del rapporto

In base alla Circolare 20/2002 il lavoro sportivo esclude dal campo di applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti (L. n. 604/1966 e art. 18, L. n. 300/1970) i rapporti di lavoro con gli sportivi professionisti. Pertanto nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato le parti possono liberamente recedere dal contratto con il solo limite del preavviso, salvo recesso immediato per giusta causa.

Nei contratti di lavoro a tempo determinato, viceversa, trova applicazione la normativa codicistica di cui all'art. 2119, secondo la quale le parti possono legittimamente recedere unilateralmente dal rapporto prima del termine esclusivamente in presenza di una giusta causa.

In caso di dimissioni si deve applicare la procedura ordinaria di dimissioni telematiche.



# Lavoro Sportivo

## Trattamento di fine rapporto

La L. 91/81 parla di indennità di anzianità, termine oramai sostituito con il concetto di trattamento di fine rapporto dalla L. 287/1982.

Viene previsto all'art. 4 che la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 cod. civ. venga demandato alle singole Federazioni Sportive Nazionali.



# Lavoro Sportivo


## Prestazioni d'opera gratuita negli enti dilettantistici e professionistici

Le prestazioni d'opera gratuita costituiscono una deroga, difficilmente riscontrabile in società professionistiche, ma invece molto frequenti in sodalizi sportivi dilettantistici.

Il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore quali ragioni di affetto nei confronti del sodalizio.

L'attività deve essere prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Onere della prova grava su ASD per dimostrare legittimità prestazione



# Lavoro Spettacolo

Elenco dei principali argomenti trattati:

- Definizione di spettacolo e di lavoratore dello spettacolo;
- Peculiarità e forme contrattuali tra subordinazione e lavoro autonomo;
- Comunicazioni ed adempimenti fiscali, contributivi e dichiarativi (certificato agibilità);
- Il lavoro dei minori;
- Il lavoro gratuito;
- Forme particolari di lavoro nel mondo dello spettacolo



# Lavoro Spettacolo

## Introduzione

Il settore dello spettacolo è caratterizzato da molte peculiarità, una tra tutte è il meccanismo previdenziale ideato dall'Enpals poiché ai lavoratori dello spettacolo si applica un unico sistema di versamenti previdenziali, senza distinguere tra le forme contrattuali applicate, sia che si tratti di lavoratori subordinati che autonomi o parasubordinati poiché le diverse tipologie di rapporto di lavoro.






# Lavoro Spettacolo

## Definizione di spettacolo

Con il termine “spettacolo” si deve intendere qualsiasi rappresentazione culturale, artistica, musicale, teatrale, coreografica, lirica o cinematografica che venga svolta non solo *davanti* ad un pubblico, ma anche *per* il pubblico ossia qualsiasi registrazione audio o video in tale ambito rientra nel concetto di “spettacolo”, si pensi ad esempio le proiezioni cinematografiche.

## Il Lavoratore dello spettacolo


 Per effettuare una definizione di lavoratore dello spettacolo è opportuno prendere a riferimento quanto disposto dall'art. 80 della L. 633/1941, il quale stabilisce che rientrano in tale definizione “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano od eseguono, in qualunque modo, opere dell'ingegno, siano essere tutelate o di dominio pubblico”.

# Lavoro Spettacolo

## I soggetti assicurabili alla gestione ex Enpals

L'Art. 3 D.lgs. n. 708/1947 e la Circolare Enpals n. 7/2006 individuano i soggetti obbligati all'iscrizione presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori nello Spettacolo. Secondo tale decreto sono considerati lavoratori dello spettacolo e quindi obbligati ai relativi versamenti contributivi determinate figure professionali

I soggetti individuati dall'art. 3 c. 1 sono suddivisi in tre categorie o raggruppamenti in base al dettato del c. 2 del medesimo articolo così come stabilito dalla Finanziaria 2003 (art. 43 L. 289/2002).



# Lavoro Spettacolo


## Il diritto al trattamento pensionistico

La situazione è variata nel corso degli anni

- Fino al 31/12/1992
- Tra il 01/01/1993 ed il 31/07/1997
- Dal 01/08/1997 ad oggi


Al variare della normativa occorre effettuare un riconteggio dei versamenti contributivi effettuati nel corso degli anni

Sono inoltre possibili i passaggi di raggruppamento, anche in questo caso i versamenti effettuati sono riproporzionati in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.



# Lavoro Spettacolo

TABELLA MODIFICHE NORMATIVE	
Situazione fino al 31/12/1992	
60 giornate	Ex gruppo 1
180 giornate	Ex gruppo 2
Situazione dal 01/01/1993 al 31/07/1997	
120 giornate	Ex gruppo 1
260 giornate	Ex gruppo 2
Situazione dal 01/08/1997	
120 giornate	Gruppo A
260 giornate	Gruppo B
312 giornate	Gruppo C




# Lavoro Spettacolo

## Il contratto di lavoro

Il contratto di lavoro stipulato per la realizzazione dell'evento artistico viene denominato "contratto di scrittura artistica". Tramite un solo contratto possono essere assunti due artisti, in questo caso è definito "contratto di scrittura artistica in coppia".

Per stabilire la corretta forma contrattuale applicabile è necessario far riferimento alle effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, scegliendo l'applicazione della tipologia contrattuale più idonea a rappresentare la reale volontà delle parti e non la convenienza economica.

I contratti di scrittura sono spesso personalizzati in base alla figura dell'artista, alla mansione o alla sua notorietà; parte integrante del contratto è il "Regolamento di palcoscenico", allegato alla maggior parte dei CCNL di settore, che disciplina e regola il lavoro dell'artista e l'organizzazione dell'evento in base a specifiche convenzioni in uso nel mondo dello spettacolo.




# Lavoro Spettacolo

## Il contratto di lavoro

Elementi che si suggerisce di riportare nel contratto sono, oltre ai dati anagrafici di artista e committente:

- Titolo della produzione, con indicazione delle parti e dei responsabili;
- Cachet artistico (ossia il compenso lordo riconosciuto per la prestazione oggetto di scrittura);
- Tempistica e modalità di pagamento;
- Periodo di scrittura (luogo e data di svolgimento dell'evento);
- Pause lavorative, indicando se verranno remunerate o meno;
- Durata della prestazione ed individuazione dei giorni di prova, se previsti;
- Previsione del rimborso spese con indicazioni delle tipologie di spese rimborsabili e relativi massimali;
- In caso di musicisti individuazione dello o degli strumenti musicali utilizzati;
- Obblighi dell'artista;
- Eventuali clausole specifiche, condizioni di validità, provvigioni;
- Clausole di estinzione anticipata del contratto



# Lavoro Spettacolo

## Clausole speciali

Nello spettacolo, al contrario di altri settori, esiste una vasta platea di clausole contrattuali che possono essere previste dal contratto di scrittura:

- Clausola di esclusiva
- Clausola di protesta
- Clausola di opzione
- Clausola per diritti per riprese televisive e radiofoniche




# Lavoro Spettacolo

## Sfruttamento dei diritti d'autore

La tutela del diritto d'autore consiste nell'intermediazione per la concessione economica di tali diritti tra SIAE ed utilizzatore dei diritti.

I soggetti che percepiscono redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d'autore devono inquadrarli fiscalmente in base alla propria posizione:

- Redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art 53, c. 2 lett. B) DPR 917/1986 in caso in cui il beneficiario è l'autore stesso;
- Redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. G) DPR 917/1986 se il percipiente è un avente causa dell'autore medesimo;
- Redditi di impresa se sono conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale





# Lavoro Spettacolo

## Adempimenti a carico del committente


- Immatricolazione INPS del committente e del lavoratore
- Comunicazione di assunzione al centro per l'impiego
- Certificato di agibilità (a titolo oneroso, gratuito o in esenzione contributiva).



# Lavoro Spettacolo

## Certificato di agibilità

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha cercato di ridurre gli adempimenti in capo alle imprese operanti nell'ambito dello spettacolo per quanto concerne il rilascio del certificato di agibilità per i lavoratori subordinati stabilendo che non fossero tenute più a richiedere il certificato di agibilità qualora si avvalessero di prestazioni di lavoro subordinato.



In seguito all'introduzione di tale normativa sono emerse diverse criticità in ordine alla portata applicativa delle disposizioni della Legge di bilancio 2018 art. 1, c. 1097 ed il legislatore è intervenuto con l'art. 3-quinquies, c. 1, lett. A, D.L. n. 135/2018 per chiarire, la disciplina vigente in materia

# Lavoro Spettacolo


Certificato di agibilità – casi particolari

Casi in cui occorre il certificato:

- Cerimonie private in luoghi pubblici

Casi in cui non occorre il certificato:

- Bande cittadine
- Gruppi folkloristici
- Saggi di danza di fine anno dei bambini




# Lavoro Spettacolo

## Adempimenti contributivi

Ai fini contributivi i lavoratori del settore spettacolo sono suddivisi in tre gruppi, a nulla rilevando che la prestazione lavorativa sia subordinata oppure autonoma e vengono così ripartiti a seconda che:

- A. Prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- B. Prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
- C. Prestino attività a tempo indeterminato (si tratta per lo più degli impiegati delle emittenti televisive)



# Lavoro Spettacolo


## Adempimenti contributivi

Il Fondo Pensioni è alimentato dai contributi versati in proporzione alla retribuzione corrisposta ai soggetti immatricolati.

La retribuzione presa a riferimento per determinare la contribuzione previdenziale è stabilita in base ad un massimale rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.

Il calcolo della contribuzione previdenziale è effettuato sulla retribuzione giornaliera in base a specifici massimali che variano in base all'anzianità assicurativa posseduta alla data del 31.12.1995.

- I lavoratori iscritti a forme previdenziali obbligatorie al 31.12.1995 sono considerati "vecchi iscritti" da parte dell'Inps
- Gli iscritti alle predette forme previdenziali successivamente al 31.12.1995 sono denominati "nuovi iscritti".



# Lavoro Spettacolo

## Nuovi iscritti - Aliquote e massimali

Per i lavoratori dello spettacolo "nuovi iscritti", il contributo è così suddiviso

- 33% per la generalità delle categorie professionali
- 35,70% per ballerini e tersicorei, coreografi e assistenti coreografi

Il carico contributivo del 33% è così ripartito:

- 9,19% sul lavoratore
- 23,81% sull'azienda

Nel caso dell'aliquota contributiva del 35,70% il carico contributivo viene così suddiviso:

- 9,89% sul lavoratore
- 25,81% sull'azienda



# Lavoro Spettacolo

## Nuovi iscritti - Aliquote e massimali

Il contributo è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, L. 335/1995 che per l'anno 2019 è stato fissato a € 102.543,00 (si veda Circolare Inps n. 6/2019).

Il massimale viene rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT).

Sulla parte di retribuzione annua che eccede l'importo del massimale retributivo e pensionabile si applica un contributo di solidarietà in base al dettato dell'art. 1, c. 8 e 14, D.lgs. 182/1997 del 5% di cui:

- 2,5% a carico del datore di lavoro
- 2,5% a carico del lavoratore



# Lavoro Spettacolo

## Nuovi iscritti - Contributo di solidarietà

Ai sensi dell'art. 3 ter, D.L. 384/1992 è dovuta un'aliquota aggiuntiva pari all'1% a carico del lavoratore, che si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2019, l'importo di € 47.143,00

Tale contributo aggiuntivo deve essere versato osservando il c.d. criterio della mensilizzazione





# Lavoro Spettacolo

## Vecchi iscritti - Aliquote e massimali

La retribuzione giornaliera corrisposta viene assoggettata all'aliquota base del 33% integralmente se questa non eccede il massimale di fascia di retribuzione giornaliera imponibile, che per l'anno 2019 è pari € 748,00.

In questo caso è necessario individuare il massimale corrispondente alla fascia di retribuzione giornaliera ed applicare il 33%.

Il carico contributivo ed il contributo di solidarietà vengono ripartiti come per i soggetti «nuovi iscritti»



# Lavoro Spettacolo

## Vecchi iscritti – Contributo di solidarietà


L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente per l'anno 2019 € 151,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2019, a € 47.143,00. A fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.



# Lavoro Spettacolo

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER I LAVORATORI  
"VECCHI ISCRITTI" OSSIA PRIMA DEL 31 DICEMBRE 1995

FASCIA DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA		MASSIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA IMPONIBILE	GIORNI DI CONTRIBUZIONE ACCREDITATI
Da Euro	A Euro	Euro	Numero
748,01	1.496,00	748,00	1
1.496,01	3.740,00	1.496,00	2
3.740,01	5.984,00	2.244,00	3
5.984,01	8.228,00	2.992,00	4
8.228,01	10.472,00	3.740,00	5
10.472,01	13.464,00	4.488,00	6
13.464,01	16.456,00	5.236,00	7
16.456,01	In poi	5.984,00	8



# Lavoro Spettacolo

TABELLA DI RIEPILOGO ANNO 2019

€ 7,31	retribuzione minima oraria (sei giorni lavorativi e 40 ore settimanali)
€ 48,74	minimale di contribuzione giornaliera
€ 513,01	retribuzione minima mensile
€ 47.143,00	prima fascia retribuzione pensionale per lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995
€ 102.543,00	massimale annuale contributivo per lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995
€ 151,00	prima fascia retribuzione giornaliero per lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 pari a € 47.143,00/312 ossia le giornate lavorative di riferimento per i lavoratori dello spettacolo.
€ 328,66€	massimale giornaliero contributivo per lavoratori per lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 pari a € 102.543,00/312
€ 748,00	massimale giornaliero contributivo per lavoratori iscritti precedentemente al 31/12/1995



# Lavoro Spettacolo

Simulazione contribuzione artista «nuovo iscritto»

Esempio 1 – Compenso giornaliero 80€

Aliquota contributiva: € 80,00 x 33% = € 26,40

- Contributo di solidarietà: € 00,00 in quanto compenso inferiore a € 328,66
- Contributo integrativo 1%: € 00,00 poiché compenso inferiore a € 151,00

Contributi totali da versare: € 26,40 di cui

- 9,19% a carico del lavoratore = € 7,35
- 23,81% a carico azienda = € 19,05



# Lavoro Spettacolo

Simulazione contribuzione artista «nuovo iscritto»


Esempio 2 – Compenso giornaliero 500€

Aliquota contributiva: € 500,00 x 33% = € 165,00

- Contributo di solidarietà: € 8,56 da dividere tra le parti in egual misura
- Contributo integrativo: € 1,77 a carico del lavoratore

Contributi totali da versare: € 165,00 + € 8,56 + € 1,77 = € 175,33 di cui

- 9,19% + 2,5% + 1% a carico del lavoratore = € 52,00
- 23,81% + 2,5% a carico azienda = € 123,33



# Lavoro Spettacolo

Simulazione contribuzione artista «vecchio iscritto»


Esempio 1 – Compenso giornaliero 250€

Aliquota contributiva: € 250,00 x 33% = € 82,50

- Contributo di solidarietà: € 0,00
- Contributo integrativo 1%: € 0,99

Contributi totali da versare: € 83,49 di cui

- 9,19% a carico del lavoratore = € 23,96
- 23,81% a carico azienda = € 59,53



# Lavoro Spettacolo

Simulazione contribuzione artista «vecchio iscritto»

Esempio 2 – Compenso giornaliero 2.500€

Aliquota contributiva: € 1.496,00 x 33% = € 493,68

- Si calcola il 33% sul massimale giornaliero pari a € 1.496,00 per questo scaglione reddituale, e si ottiene anche il riconoscimento di due giorni ai fini dell'anzianità contributiva.
- Contributo di solidarietà: € 50,20 da dividere tra le parti in egual misura.
- Contributo integrativo 1%: € 23,49 a carico del lavoratore

Contributi totali da versare: € 493,68 + € 50,20 + € 13,45 = € 557,33 di cui


- 9,19% + 2,5% + 1% a carico del lavoratore = € 176,03
- 23,81% + 2,5% a carico azienda = € 381,30





# Lavoro Spettacolo

TUTELE PREVIDENZIALI E MISURA DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI NELLO SPETTACOLO (ANNO 2019)			
Tutela previdenziale	Subordinato tempo indeterminato	Subordinato tempo determinato	Lavoratore Autonomo
IVS, invalidità, vecchiaia, superstiti	33%	33%	33%
Assegni familiari	0,68%	0,68%	/
Maternità	0,46%	0,46%	/
Malattia	2,22%	2,22%	1,28%
Fondo garanzia TFR	0,20%	0,20%	/
Naspi contributo base	1,31%	1,31%	/
Naspi contributo integrativo	0,30%	0,30%	/
Naspi contributo addizionale	/	1,40%	/
Fondo int.vo di solidarietà (Inf. 5 dipendenti)	0,45%	0,45%	/
<b>TOTALE</b>	<b>38,62%</b>	<b>40,02%</b>	<b>34,28%</b>
<b>Di cui a carico del datore di lavoro</b>	<b>29,28%</b>	<b>30,68%</b>	<b>25,09%</b>
<b>Di cui a carico del lavoratore</b>	<b>9,34%</b>	<b>9,34%</b>	<b>9,19%</b>



# Lavoro Spettacolo

Proposte Inps di adeguamento delle tutele

- Assicurazione economica di malattia
- Assicurazione di maternità e paternità
- Assicurazione contro la disoccupazione (Naspi)
- Ampliamento delle figure professionali assicurative




# Lavoro Spettacolo

## Datori di lavoro pubblici e lavoratori FPLS

L'Inps ha recentemente emanato la Circolare n. 98/2019 in tema di datori di lavoro pubblici (ex art. 1, c. 2, D.lgs. n. 165/2001 che impiegano lavoratori assicurati presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

Scopo della Circolare è effettuare una complessiva ricognizione degli obblighi contributivi di previdenza e di assistenza gravanti su categorie datoriali pubbliche operanti nel settore dello spettacolo relativamente alle prestazioni svolte per loro conto da lavoratori soggetti all'iscrizione al FPLS ai sensi dell'art 3 D.lgs. C.P.S. s. 708/1947, siano essi con rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, perseguendo due finalità:

- favorire il corretto inquadramento ai fini previdenziali dei predetti datori di lavoro;
- assicurare ai lavoratori l'effettività delle tutele previste dal vigente ordinamento.



# Lavoro Spettacolo

Il pagamento del cachet degli artisti

- Retribuzione artista professionista occasionale
- Retribuzione artista libero professionista
- Retribuzione artista lavoratore subordinato


*R*

# Lavoro Spettacolo

## I nuovi contratti di prestazione occasionale c.d. PrestO

L'art. 54-bis della L. n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017 ha introdotto la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale in sostituzione dei vecchi voucher, abrogati ad opera del D.L. n. 25/2017, prevedendo la possibilità di utilizzarli in tutti i settori e per tutte le categorie di lavoratori, retribuendo due fattispecie con questa nuova modalità:

- il libretto famiglia, destinato alle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professione;
- il contratto di prestazione occasionale, destinato agli altri soggetti (professionisti, imprese ed associazioni fino a cinque dipendenti).




# Lavoro Spettacolo

## I nuovi contratti di prestazione occasionale c.d. PrestO

Al fine di scongiurare l'abuso che la precedente normativa aveva generato i nuovi contratti, chiamati anche PrestO, hanno introdotto delle stringenti soglie di limitazione nel loro utilizzo:

- Fino a € 5.000,00 nell'anno civile per singolo lavoratore;
- Fino a € 2.500,00 per singolo committente per anno civile;
- Fino ad un massimo di 280 ore di prestazioni con il medesimo committente

Inoltre il singolo lavoratore è tenuto ad osservare il limite massimo in ogni caso di multicommitenza. Gli importi sono da riferirsi all'importo netto corrisposto al collaboratore.



# Lavoro Spettacolo

## Utilizzo PrestO nello spettacolo

La questione della legittima applicazione dei nuovi Voucher nel settore dello spettacolo non è, come spesso accade, priva di incertezze.

Il comma 14 dell'art 54 bis D.L. n. 50/2017 abbia previsto il divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale in occasione dell'esecuzione di appalti di opere e di servizi.

Di conseguenza non pare lecito l'utilizzo della forma di pagamento in commento per gli enti dello spettacolo quali teatri, orchestre ecc. in quanto di norma operano come soggetti appaltanti o subappaltanti di enti che finanziano la realizzazione di progetti artistici quali Fondazioni, Comuni, Consorzi sovra comunali, Regioni ecc.




# Lavoro Spettacolo

## Utilizzo PrestO nello spettacolo

### PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE

In merito alle Pubbliche Amministrazioni la Circolare Inps n. 107/2017 al punto 6.4 prevede che queste possano fare ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.



Inoltre alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato



# Lavoro Spettacolo

## Utilizzo PrestO nello spettacolo

### DATORI DI LAVORO PRIVATI

A sostegno della tesi che prevede, per la generalità dei datori di lavoro privati, la possibilità che essi utilizzino i contratti di lavoro occasionale dobbiamo rilevare due posizioni ufficiali:

- Circolare Inps n. 311/2016
- Fondazione Studi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, approfondimento pubblicato il 10/08/2017



# Lavoro Spettacolo

## Casi speciali – Gli artisti dilettanti

Il concetto di artista dilettante è differente dal concetto di soggetto che “opera per diletto”.

I lavoratori dello spettacolo possono essere considerati dilettanti solo a condizione che non operino dietro il pagamento di un compenso, neppure un rimborso spese nel caso in cui non sia parametrato al rimborso di spese vive effettivamente sostenute poiché altrimenti genererebbero un obbligo di versamento contributivo



# Lavoro Spettacolo

## Casi speciali – I minori nello spettacolo

La Legge n. 977 del 17 ottobre 1967, nota come Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, stabilisce precisi limiti di età, mansioni ed orari nel caso in cui i minorenni svolgano attività lavorativa.

L'art. 4, c. 2 precisa che *La direzione provinciale del lavoro (ora Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro) può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale*



# Lavoro Spettacolo

## Casi speciali – I minori nello spettacolo

Minori e lavoro gratuito - Nota INL n. 7966 del 11/09/2019

L'Ispettorato si è pronunciato in merito alla necessità dell'autorizzazione ex art. 4 L. 977/1967 in assenza di un rapporto di lavoro per il rilascio di un'intervista a titolo gratuito da parte di un minore durante un programma televisivo

L'INL ritiene che in tali circostanze l'autorizzazione debba essere rilasciata solo nel caso in cui sussista un rapporto di lavoro.



# Lavoro Spettacolo


## Casi speciali – Il lavoratore occasionale

Anche nell'ambito dello Spettacolo esiste un regime di esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel caso di persone che svolgono attività artistica marginale e si trovano in determinate circostanze.

Come nel caso dei compensi professionali occasionali ex art. 2222 C.C. anche in questa circostanza il beneficiario non è tenuto al versamento dei contributi ex Enpals se percepisce da attività artistica occasionale un importo lordo annuo fino a € 5.000,00. Viene inoltre previsto l'esonero dagli obblighi di comunicazione verso l'INPS.

Sono previste agevolazioni:

- Economiche
- Amministrative




# Lavoro Spettacolo

## Casi speciali – Il lavoratore occasionale

Requisiti soggettivi per esonero da contribuzione:

- Giovani fino a 18 anni;
- Studenti di scuola media superiore ovvero iscritti a corsi di laurea triennale e quinquennale dell'ordinamento scolastico ed universitario nazionale, nonché iscritti in istituti stranieri che rilasciano titoli equipollenti a quelli rilasciati dagli istituti italiani fino al venticinquesimo anno di età;
- Pensionati di età superiore ai sessantacinque anni;
- Soggetti che svolgono un'altra attività lavorativa effettuando versamenti contributivi ad una Cassa pubblica o privata differente da quella dei lavoratori dello spettacolo



# Lavoro Spettacolo

## Casi speciali – Il lavoratore occasionale

Requisiti oggettivi per esonero da contribuzione

L'esenzione contributiva opera solo se la prestazione consiste in esibizioni musicali dal vivo, dovendosi intendere:

- Spettacoli
- Manifestazioni di intrattenimento
- Celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche




# Lavoro Spettacolo

Casi speciali – Compenso erogato a direttori artistici e collaboratori tecnici di bande musicali, cori e filodrammatiche

Come per gli sportivi dilettanti è prevista in questa circostanza un particolare regime di esenzione contributivo ed assicurativo ai sensi del combinato disposto degli art. 67, c. 1, lett. M) e art. 69 DPR n. 917/1986.

*“le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.”*

Gli enti devono avere quale scopo lo svolgimento di attività artistica o musicale a carattere dilettantistico e, nell'ambito di tale attività, devono essere rese le anzidette prestazioni del direttore artistico e dei collaboratori tecnici.






# Lavoro Spettacolo

Casi speciali – Compenso erogato a direttori artistici e collaboratori tecnici di bande musicali, cori e filodrammatiche

L'agevolazione fiscale consiste in pratica in:

- defiscalizzazione dei compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa e premi erogati ai propri Direttori artistici ed ai propri Collaboratori tecnici fino alla soglia di € 10.000,00 annui relativi a prestazioni di natura non professionale;
- esenzione da versamenti contributivi;
- esenzione dal versamento del premio assicurativo



# Lavoro Spettacolo


## I rimborsi spese dei lavoratori subordinati

Possiamo quindi distinguere ed analizzare i rimborsi per i lavoratori subordinati come segue:

- Indennità di trasferta
- Rimborsi spese

Questi ultimi a loro volta possono essere distinti tra rimborsi spese:

- Analitici
- Forfettari
- Spese anticipate per conto del committente



# Lavoro Spettacolo

## I rimborsi spese dei lavoratori autonomi

Il rimborso delle spese di trasferta sostenute dal professionista devono essere trattate, dal punto di vista fiscale e contributivo, in modo diverso a seconda che siano:

- Spese sostenute dal professionista
- Spese sostenute direttamente dal cliente
- Spese sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente



*Arrivederci al prossimo incontro*

*VideoLavoro del 12 dicembre 2019*

*Conguagli fiscali e previdenziali di fine anno (2019)*

*A cura di Alberto Bortoletto*

